

8. LA CORTE COSTITUZIONALE MODIFICA NUOVAMENTE LE TUTELE CRESCENTI

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 23 giugno 2025 (depositata il 21 luglio 2025), è tornata ad affrontare il tema delle tutele nei licenziamenti illegittimi disciplinati dal D.Lgs. n. 23/2015 (c.d. contratto a tutele crescenti), concentrandosi questa volta sull'art. 9, comma 1, norma che riduce l'indennizzo spettante ai lavoratori dipendenti da datori con meno di 15 dipendenti.

La disposizione censurata (art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015) prevede 2 elementi:

- il dimezzamento delle indennità previste dagli artt. 3, 4 e 6 dello stesso decreto, quando il datore non raggiunge le soglie dimensionali di cui all'art. 18, L. 300/1970;
- l'imposizione di un tetto massimo di 6 mensilità, invalicabile anche nei casi più gravi di illegittimità.

Il giudizio della Corte si concentra sul secondo profilo, valutando se l'introduzione di un limite assoluto sia compatibile con i parametri costituzionali invocati.

La Consulta ha ripercorso l'evoluzione storica della disciplina dei licenziamenti, ricordando come la tutela reintegratoria generalizzata sia stata progressivamente ridimensionata a favore di una tutela indennitaria, ritenuta comunque compatibile con la Costituzione purché adeguata, personalizzata e dotata di funzione deterrente. Il Legislatore gode di ampia discrezionalità nella scelta del modello di tutela, potendo anche optare per un sistema esclusivamente risarcitorio: tale discrezionalità incontra, tuttavia, il limite del principio di eguaglianza e della necessità di garantire indennizzi effettivi, congrui e proporzionati. Pertanto, l'indennità non può ridursi a una cifra forfetaria e standardizzata, incapace di riflettere la gravità delle diverse fattispecie di illegittimità.

La Corte è giunta, così, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2015, limitatamente alle parole «*e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità*».

Ha, invece, ritenuto conforme a Costituzione la previsione del dimezzamento degli importi, in quanto comunque articolata su un range minimo-massimo sufficiente a garantire un margine di personalizzazione da parte del giudice.

La Corte ha comunque sottolineato come il numero di dipendenti non sia più un criterio adeguato a rappresentare la forza economica del datore di lavoro: in un contesto caratterizzato da automazione e investimenti tecnologici, piccole imprese possono avere capitali e volumi d'affari considerevoli, tali da sopportare indennizzi più elevati.

Il solo criterio dimensionale, isolato da altri indici economici, conduce a risultati irragionevoli. Sarebbe necessario integrare tale parametro con ulteriori indicatori, come fatturato e bilancio, già valorizzati dal diritto europeo (raccomandazione CE 2003/361, Direttiva delegata 2023/2775) e da normative nazionali in altri settori (es. Codice della crisi d'impresa).